



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 9 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 3 aprile 2025), la ricorrente esponeva di essere proprietaria di un immobile con destinazione alberghiera, assicurato con l'impresa resistente, con polizza comprendente anche la garanzia "apparecchiature elettroniche" con un massimale di euro 40.000,00. Deduceva, quindi, che in data 9 giugno 2024 sarebbe rimasto danneggiato, per eventi accidentali, il kit variatore di frequenza per l'azionamento del motore dell'impianto ascensore a servizio dell'albergo.

Di qui la denuncia del sinistro, con allegata una fattura di riparazione per l'importo di euro 5.950,00 seguita però – espletati gli accertamenti del caso – da un atto di liquidazione amichevole, da parte dell'impresa, del 13 settembre 2024, per l'importo di euro 2.582,00.

La ricorrente dichiarava quindi di non aver sottoscritto l'atto di quietanza e, tramite un legale, in data 3 aprile 2025, di aver presentato reclamo all'impresa, intimando il pagamento dell'intero importo di euro 5.950,00. L'impresa, con mail del 23 aprile 2025, avrebbe però rigettato il reclamo e negato il maggiore indennizzo, ritenendo applicabile il solo sottolimito di 2.582,00 euro previsto dalla garanzia "Fenomeno Elettrico" ed escludendo invece



l'operatività del massimale di 40.000,00 euro, richiamato dalla ricorrente e previsto per le apparecchiature elettroniche, ritenendo che tale copertura non comprendesse i danni elettrici già garantiti da altra sezione della polizza.

La ricorrente concludeva chiedendo all'Arbitro di condannare l'impresa *"a pagare in favore della società ricorrente, a titolo di residuo indennizzo dovuto per le ragioni sopra esposte, l'importo di € 3.368,00 - maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 09.06.2024 e di spese legali per l'attività difensiva prestata nel presente ricorso e nella precedente necessaria fase di reclamo, da liquidarsi in conformità alla nota spese che ci si riserva di depositare"*.

Regolarmente costituitasi, l'impresa, esponeva che la ricorrente, in data 10 luglio 2024, avrebbe denunciato il danneggiamento dell'impianto ascensore, avvenuto in data 9 giugno 2024, a causa di un temporale. Di qui l'incarico al perito che avrebbe accertato, a causa di una sovratensione elettrica originatasi a monte degli impianti del rischio in garanzia, l'irrimediabile danneggiamento delle sezioni elettrica ed elettronica dell'impianto ascensore. L'evento, tuttavia, secondo l'impresa, sarebbe stato da ricondurre alla garanzia "Fenomeno Elettrico" donde, in data 13 settembre 2024, la comunicazione alla ricorrente della propria offerta, in coerenza con il relativo limite di indennizzo di cui in polizza, seguita da successiva contestazione da parte della ricorrente.

Premessi i fatti, l'impresa, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza del previo reclamo, non ritenendo tale la comunicazione della ricorrente del 3 aprile 2025.

Nel merito, l'impresa riteneva, comunque, il ricorso infondato.

Rileva che la causa del danno occorso sarebbe stata pacificamente riconducibile a una sovratensione elettrica conseguente a un temporale, evento disciplinato dalla garanzia "Fenomeno Elettrico" (Settore A – Incendio e altri danni ai beni), per la quale la polizza in essere avrebbe previsto un limite di indennizzo pari a euro 2.582,00 già liquidato.

L'impresa precisava altresì che la garanzia "Apparecchiature Elettroniche" (Settore D), invocata dalla ricorrente, non sarebbe stata applicabile in ragione delle esclusioni previste dalle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai danni meccanici, elettrici ed elettromeccanici ed ai rischi già disciplinati da altre sezioni di polizza.

La resistente concludeva dunque chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del previo reclamo. In subordine, nel merito, il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con le proprie repliche, la ricorrente contestava, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la pec del 3 aprile 2025 avesse consentito all'impresa di rivedere la propria posizione prima del presente ricorso.

Nel merito, evidenziava che la mancanza di chiarezza quanto all'individuazione del rischio assicurato ed il potenziale contrasto tra le clausole dovesse essere risolto con i criteri di interpretazione del contratto di cui al codice civile.



La ricorrente riteneva, quindi, che la sovrapposizione delle garanzie di cui al contratto fosse solo parziale e andasse risolta applicando la clausola contrattuale che meglio soddisfa gli interessi delle parti, citando, in tema, giurisprudenza di legittimità. Precisava quindi le proprie conclusioni come segue: *“nell’auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso, pare corretto e necessario che l’impresa di assicurazioni venga contestualmente condannata alla rifusione delle spese legali – da liquidarsi nella misura complessiva di € 3.433,55.- oltre a C.N.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come da nota spese che si deposita unitamente alla presente memoria – quantomeno a titolo di risarcimento del pregiudizio ulteriore subito dalla società assicurata per la necessità di sostenere costi di difesa nella fase stragiudiziale del reclamo e nel presente procedimento, necessari al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto.”*

In sede di controrepliche, l’impresa insisteva, innanzitutto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ritenendo la comunicazione del 3 aprile 2025 fosse un atto di costituzione in mora.

Nel merito, deduceva l’applicazione della garanzia “Fenomeno Elettrico” in ragione del criterio di specialità, soggiungendo di non ritenere le clausole ambigue o polisemiche.

L’impresa contestava, infine, la domanda di refusione delle spese legali in quanto non prevista dalla legge e dal contratto. Ribadiva le proprie conclusioni in sede di controrepliche, oltre a quanto già chiesto in sede di controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di refusione delle spese legali.

DIRITTO

La questione sottoposta all’attenzione del Collegio concerne la pretesa della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento integrale dei danni accidentalmente occorsi all’impianto ascensore a servizio della propria struttura alberghiera, giusta polizza Multirischi Attività Alberghiera, ricomprensente anche la garanzia “apparecchiature elettriche”. L’impresa convenuta, per contro, ha liquidato solo per un minore importo, invocando i sottolimiti previsti per i cc.dd. “Fenomeni Elettrici”, tipologia di eventi cui riconduce anche quelli verificatisi.

Rilievo preliminare assume l’eccezione dell’impresa, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ex art. 8, comma 1, Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, “Decreto”), stante la lamentata carenza di previo reclamo.

L’eccezione non merita accoglimento.

Il Collegio rileva infatti come la comunicazione del 3 aprile 2025, contenga tutti gli elementi di doglianza poi sviluppati in seno al ricorso introduttivo del presente procedimento, insieme con la intimazione di pagamento della maggior somma richiesta a titolo di risarcimento e la esplicita riserva di agire giudizialmente in caso contrario. Il Collegio si riporta, sul punto, alla propria giurisprudenza, secondo cui le disposizioni del Decreto dedicate al reclamo (art. 1, comma 1, Decreto) nonché quelle – di uguale argomento – contenute nel Regolamento ISVAP del 19 maggio 2008, n. 24 (art. 1, comma 1) *“non devono essere intese in senso eccessivamente formale, essendo sufficiente, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, che il cliente sottoponga all’impresa la propria doglianza e che questa sia messa nelle condizioni di replicare alle contestazioni ricevute ed entrambi i presupposti*



sussistono nella fattispecie concreta” (cfr. Collegio AAS, decisione n. 392/26, cui adde Collegio AAS, decisione n. 383/2026).

Volgendo al merito del ricorso, risultano incontroverti tra le parti, sia il sinistro in sé, che l'an del diritto all'indennizzo, già peraltro liquidato dall'impresa alla ricorrente, sia pure in una misura che quest'ultima ritiene incongrua rispetto alle previsioni di polizza.

Motivo del contendere è piuttosto l'inquadramento da dare ai fatti occorsi e alle loro conseguenze dannose. La ricorrente, infatti, riportandosi alla perizia in atti e non oggetto di contestazione, ritiene che la sovratensione elettrica a seguito della quale rimanevano irreparabilmente danneggiate le sezioni elettrica ed elettronica dell'impianto ascensore pacificamente integri gli estremi della garanzia di cui all'art. 39 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito "CGA"), secondo cui *"La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale, non espressamente escluso, agli impianti e alle apparecchiature elettroniche assicurate (..)"* ed avente massimale di euro 40.000,00.

Per contro, l'impresa invoca l'art. 40 del Settore D delle CGA, concernente le specifiche esclusioni, tra cui quella relativa ai danni meccanici, elettrici ed elettromeccanici (lett. f), nonché quella relativa ai danni riconducibili a eventi assicurabili nell'ambito del Settore A (lett. g). Inoltre, sempre ad avviso dell'impresa, la pretesa della ricorrente di applicare il massimale di una garanzia (Settore D) eludendo le specifiche esclusioni e i limiti previsti da quella effettivamente operante (Fenomeno Elettrico di cui al Settore A Incendio) comporterebbe una modifica unilaterale del sinallagma contrattuale, essendo viceversa il premio pagato dall'assicurato commisurato al rischio assunto, definito e limitato dalle chiare pattuizioni contrattuali, inclusi massimali, franchigie ed esclusioni.

Senonché, ad avviso del Collegio, la lettura complessiva dell'articolato contrattuale, per quanto lasci isolare specifiche disposizioni (art. 40) volte dichiaratamente a delimitare il perimetro dei rischi inclusi (art. 39), non può dirsi immune da incertezze interpretative tali da richiedere il soccorso dei criteri codicistici di interpretazione (oggettiva) del contratto.

Ed invero, la lettera delle disposizioni citate (artt. 39 e 40, lett f) rende palese una sostanziale piena sovrapposibilità della norma concernente le esclusioni, rispetto a quella dedicata ai rischi inclusi. Giova tuttavia considerare come tra le clausole determinative del perimetro di copertura assicurativa e quelle volte a delimitarlo restrittivamente si dia indefettibilmente un rapporto regola-eccezione, funzionale alla preservazione della stessa tensione causale del contratto. Posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che *"l'operazione economica sottesa dalla polizza assicurativa deve risultare funzionale alla realizzazione di un piano di distribuzione dei rischi che garantisca l'equilibrio delle posizioni contrattuali"* (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14595) non può che derivarne la necessità che un rischio contrattuale – assunto dall'impresa – sia comunque individuabile, che cioè la somma algebrica, per così dire, tra rischi inclusi ed esclusi sia sempre positiva, giammai negativa o pari a zero.

Mentre infatti può ben darsi copertura assicurativa con semplice declinazione di rischi inclusi e nessuna specifica clausola di esclusione, così da affidare la delimitazione del rischio



assicurato al significato proprio di quanto le parti abbiano previsto e accettato di porre in garanzia, non può viceversa darsi – pena l'obliterazione stessa della causa contrattuale – una copertura assicurativa definita (per oggetto) da sole clausole di esclusione, come senz'altro si profilerebbe laddove queste si presentassero a compasso a tal punto allargato da includere le medesime ipotesi *in thesi* attratte al raggio del rischio assicurato, se del caso con la previsione di ulteriori classi di fatti/circostanze.

Nel caso di specie, la risultante tra il tenore meramente letterale degli articoli 39 e 40 delle CGA si traduce in una pressoché totale evanescenza del rischio in copertura, apprezzabile in ciò, che con l'escludere *tout court* "danni meccanici, elettrici ed elettromeccanici" (art. 40, lett. f), delle CGA), si viene a svuotare di significato e prospettiva di effettività l'obbligo contrattuale assunto in carico dall'impresa, ossia quello di "*indennizzare i danni materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale, non espressamente escluso, agli impianti e alle apparecchiature elettroniche assicurate* (..)" (art. 39 delle CGA).

La fatale compromissione della causa contrattuale che parrebbe in tal modo poterne derivare è tuttavia presto scongiurata solo che, appunto, si faccia ricorso ai criteri di ermeneutica contrattuale ulteriori rispetto a quelli meramente soggettivi e segnatamente ai canoni apprestati dagli artt. 1367, 1369, 1370, cod. civ., oltre al canone guida della interpretazione secondo buona fede (art. 1366, cod. civ.).

A fronte della segnalata sovrapposizione tra l'area della copertura e quella delle esclusioni, la clausola di cui all'art. 39 delle CGA non può che essere intesa nel significato che le assicuri comunque un qualche effetto (arg. ex art. 1367 cod. civ.), o meglio un significativo ambito di operatività rispetto all'area delle esclusioni. Simmetricamente, la clausola di esclusione dell'art 40, lett f) delle CGA e le espressioni generiche o onnicomprensive ivi contenute ("danni meccanici, elettrici ed elettromeccanici") vanno intese in senso restrittivo o comunque in senso più "conveniente alla natura e all'oggetto del contratto" (arg. ex art. 1369 cod. civ.), oltre che *contra stipulatorem* (arg. ex art. 1370 cod. civ.), reputandosi dunque che i "danni meccanici, elettrici ed elettromeccanici" possano restare esclusi dall'area della copertura solo allorché la loro eliminazione rientri "nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice", così come lo stesso art. 40, lett. f), delle CGA del resto esplicita, pur se con infelice (*rectius*, fuorviante) uso della punteggiatura.

Tanto premesso, deve ritenersi dunque non corretta la riconduzione del sinistro alla cornice del "Fenomeno Elettrico" e al correlativo sottolimito (euro 2.582,00), operata dall'impresa; alla ricorrente spetta infatti il pieno ristoro del riportato danno materiale - pari ad euro 5.950,00 e comprovato dalla fattura di riparazione degli impianti, versata in atti - siccome rientrante nella garanzia "apparecchiature elettroniche", ex art. 39 delle CGA.

L'impresa dovrà così senz'altro corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.368,00 pari alla differenza tra quanto già liquidatole e quanto viceversa dovuto, nonché compensare l'ulteriore voce di danno (materiale) emergente corrispondente alle spese di assistenza legale da essa sostenute.



Ed invero, per quanto il procedimento dinanzi all'Arbitro possa svolgersi senza che il ricorrente si avvalga del patrocinio di un difensore (art. 8, comma 4, Decreto), non può escludersi che, in presenza di una condotta dell'impresa irragionevolmente ostruzionistica o comunque tale da rendere più complessa la tutela delle ragioni dell'assicurato, il ricorso ad un'assistenza professionale qualificata risulti giustificato.

Più in generale, le spese di assistenza legale - allorché effettivamente sostenute - possono integrare, nel procedimento dinanzi a questo Arbitro, una voce di danno emergente, allorché la particolare complessità della controversia, l'entità delle pretese vantate o il carattere pretestuoso o ostruzionistico delle obiezioni dell'impresa rendano ragionevole il ricorso al ministero di un difensore.

Dire tuttavia in astratto risarcibile un determinato tipo di pregiudizio non implica, per ciò solo, che esso debba gravare, in tutto o in parte, sul danneggiante. Questi potrà infatti rispondere, a titolo risarcitorio, soltanto delle conseguenze pregiudizievoli che risultino causalmente riconducibili al fatto a lui imputabile, secondo il criterio del "più probabile che non", e che possano pertanto qualificarsi come conseguenze immediate e dirette ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.

La causalità assolve, sotto tale profilo, alla funzione di delimitare l'area del danno risarcibile, consentendo di distinguere tra i pregiudizi che, secondo un giudizio di probabilità logica, possano essere ricondotti alla condotta del danneggiante e quelli che, invece, non presentino con essa un collegamento sufficientemente dimostrato.

Tanto premesso, volgendo al caso di specie, le spese legali sostenute dalla ricorrente appaiono, in linea generale, plausibile conseguenza della condotta tenuta dall'impresa, ma non tutte le voci esposte nella nota spesa possono ritenersi, nella loro interezza, conseguenza "più probabile che non" di tale condotta.

La ricorrente ha infatti versato in atti una nota spese a firma del proprio legale, nella quale sono distintamente indicati euro 1.276,00 per l'attività di assistenza stragiudiziale relativa al reclamo ed euro 1.701,00 per "l'intero procedimento arbitrale".

Mentre la prima voce risulta specificamente riferita alla fase di reclamo che ha preceduto il presente ricorso, la seconda, per come formulata, non consente di individuare con altrettanta certezza l'attività cui si riferisce, atteso che il procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo ha caratteristiche molto diverse da quelle di un arbitrato in senso proprio. I provvedimenti dell'Arbitro Assicurativo, infatti, non hanno l'efficacia propria della sentenza riconosciuta al lodo rituale dall'art. 824-*bis* cod. proc. civ., né producono tra le parti un vincolo negoziale assimilabile a quello derivante dalla determinazione contrattuale prevista dall'art. 808-*ter* cod. proc. civ.; inoltre, imprese e intermediari sono tenuti ad aderire al sistema dell'Arbitro Assicurativo.

Anche sotto il profilo procedimentale le due fattispecie non sono sovrapponibili: l'assistenza legale non è obbligatoria e il contraddittorio si esaurisce nelle fasi del ricorso, delle controdeduzioni, delle repliche e delle controrepliche, entro i termini previsti, essendo poi la controversia rimessa al Collegio per una decisione assunta su base esclusivamente documentale.



In ogni caso, quando il ricorso non presenti significativi apporti ulteriori rispetto al reclamo, in termini di nuovi argomenti, approfondimenti giuridici o attività documentale aggiuntiva, l'attività professionale svolta nella successiva fase procedimentale può risultare in larga parte sovrapponibile a quella già prestata nella fase stragiudiziale, sicché il riconoscimento integrale di entrambe le voci potrebbe determinare una duplicazione del ristoro per attività sostanzialmente coincidenti.

A quest'ultimo riguardo, mette conto rilevare che il ricorso riproduce, nei suoi elementi essenziali, la prospettazione già contenuta nel reclamo, tanto nella ricostruzione dei fatti quanto nell'individuazione della garanzia invocata e nella contestazione dell'interpretazione sostenuta dall'impresa, mentre nella successiva memoria di replica vengono svolti ulteriori argomenti a sostegno della medesima tesi, come del resto espressamente preannunciato nello stesso ricorso; sicché la voce unitariamente indicata per "l'intero procedimento arbitrale" non può essere automaticamente riconosciuta nella misura richiesta, non consentendo di distinguere il compenso riferibile all'attività effettivamente ulteriore rispetto a quella già svolta nella fase di reclamo.

Nel caso di specie, deve pertanto essere riconosciuta, secondo il criterio del "più probabile che non", la sola voce relativa all'attività di assistenza stragiudiziale prestata nella fase del reclamo, specificamente individuata e quantificata in euro 1.276,00 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, risultando essa causalmente riconducibile alla condotta dell'impresa e autonomamente apprezzabile rispetto all'attività successivamente svolta nel procedimento; il relativo ristoro resta subordinato alla prova dell'effettivo sostenimento della spesa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.368,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo, nonché l'ulteriore somma di euro 1.276,00 oltre accessori di legge ai sensi di cui in motivazione e previa produzione all'impresa della fattura quietanzata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA